



| Data: 10/12/2009

| Protocollo: 691064/b000.01.04

| Allegati:

Oggetto: Art. 33bis L.R. 25/1998 – Libera circolazione delle Forze dell'Ordine. Nuove modalità applicative.

A Trenitalia S.p.a.

Direzione Passeggeri Regionale

Direzione Regionale Veneto

Via Decorati al Valor Civile, 90

30171 – Mestre (VE)

Com'è noto l'articolo 33bis della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla L.R. 26 novembre 2004, n. 24 e successivamente integrato dalla L.R. 2 dicembre 2005, n. 24, disciplina la libera circolazione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Per consentire un'applicazione della legge in aderenza *alla ratio legis*, ossia “*di incentivare i sistemi di sicurezza e di aumentare la prevenzione degli atti delittuosi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico*” e di “*aumentare il controllo sui passeggeri, contribuendo a ridurre la frode e la falsificazione dei titoli di viaggio nonché l'evasione dal pagamento delle tariffe prestabilite da parte degli utenti trasportati*”, la Regione ha emanato la nota applicativa prot. 805263/45.02 del 9.12.2004, in cui erano indicate delle norme comportamentali per i soggetti beneficiari della libera circolazione ed, in particolare per quanto attiene al trasporto ferroviario regionale, l'obbligo per gli Agenti in servizio di presentarsi di propria iniziativa al personale di scorta del convoglio anche quando, per motivi legati alla loro servizio, sono in abiti civili. Come più volte si è avuto modo di sottolineare nelle precedenti comunicazioni indirizzate a Codesta Azienda, tali indicazioni avrebbero dovuto essere applicate con flessibilità e ragionevolezza dato che l'articolo 33bis non detta norme di condotta per usufruire della libera circolazione, mentre l'efficacia della nota regionale non può essere considerata cogente non vincolando soggetti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella regionale. Nonostante ciò, sono stati segnalati delle Forze dell'Ordine spiacevoli episodi in ordine alle concrete modalità di applicazione della nota regionale da parte di personale di Codesta Azienda, episodi che continuano a verificarsi con allarmante frequenza a cinque anni dall'entrata in vigore della L.R. 24/2004.

Alla luce di tali premesse risulta necessario revocare la nota prot. 805263/45.02 del 9.12.2004 nella parte in cui formula le modalità di accesso alla libera circolazione nei treni. Dette modalità d'accesso sono integralmente sostituite dalle seguenti:

Treni:

“*Ai beneficiari individuati nell'articolo 33bis della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 è garantito il libero accesso sui treni classificati regionali, senza distinzione di classe, per le relazioni interamente comprese*”



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

nell'ambito di applicazione della tariffa regionale del Veneto. Gli interessati, all'occorrenza, sono tenuti a fornire assistenza al personale di servizio in caso di accertamento di identità o per interventi di ripristino di ordine pubblico. I beneficiari della libera circolazione devono segnalare la propria presenza non appena s'imbattano nel personale di servizio, senza che sia necessario da parte loro una ricerca di detto personale. Il personale di servizio, con gli strumenti di diffusione sonora presenti nel convoglio, può chiedere ai beneficiari della libera circolazione di recarsi in una determinata carrozza".

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
DELL'AMBIENTE E DELLA MOBILITA'
F.to RENATO CHISSO